

RG



Comune di Scillato

PROVINCIA DI PALERMO

CAP.90020

TEL.0921.663025 FAX.0921.663196

REGOLAMENTO COMUNALE

PREVENZIONE E MODALITA' DI IMPIEGO DI " FUOCHI CONTROLLATI IN AGRICOLTURA "

(Art. 40 L.R. 11.04.1996 n° 16 e Modifiche e integrazioni
L.R. 14 aprile 2006 n° 14).

10 5 GIU. 2007.

Scillato LI 10 5 GIU. 2007

Il Responsabile Area Tecnica
(ing. G. Pagano)



Il Sindaco
(A. Battaglia)

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 13 del 11/06/07

PREVENZIONE E MODALITA' DI IMPIEGO DI FUOCHI CONTROLLATI IN AGRICOLTURA

Art. 40 L.R. 11.04.1996 N.16 e modifiche e integrazioni L.R. 14 aprile 2006 N.14.
oo

ART.1

Per il periodo dal 15 Giugno al 31 Ottobre, salvo diverse disposizioni da emanare con ordinanze sindacali e fatto divieto:

- 1) di accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli in boschi e nei terreni cespugliosi:
- 2) di usare motori, fornelli, inceneritori che producono faville o brace nei boschi e nei terreni cespugliosi
- 3) fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei boschi e nei terreni cespugliosi.

ART.2

Tutti i proprietari di terreni confinanti con strade comunali e provinciali all'interno del territorio comunale, dovranno provvedere, entro il termine perentorio del 15 Giugno di ogni anno, alla pulitura delle scarpate che prospettano sulle strade pubbliche, al taglio delle siepi vive, di erbe e di rami che si protendono sul ciglio stradale. Tutti i residui provenienti dalla pulitura dovranno essere immediatamente allontanati dalle scarpate e dai cigli della strada e depositati, ove non è possibile distruggerli, all'interno della proprietà a distanza di sicurezza non inferiore a mt. 10,00 dal ciglio o dalla scarpata delle strade.

ART.3

I detentori di cascinali, fienili, ricoveri, stallatici e di qualsiasi altra costruzione ed impianto agricolo dovranno lasciare intorno a tali costruzioni ed impianti una zona di rispetto sgombra completamente da foglie, rami, sterpi, ecc. per un raggio di almeno 10 (dieci) metri.

ART.4

Le sterpaglie, la vegetazione secca in genere ed i rifiuti persistenti in prossimità e lungo strade pubbliche e private, fabbricati ed impianti, confini di proprietà nei centri abitati devono essere eliminati fino alla distanza di mt.10,00.

ART.5

Per la pulitura di coltivazioni agricole specializzate tipo uliveti, agrumi, vigneti e orti è possibile procedere alla distruzione dei residui solo nelle prime ore della giornata e comunque dalle ore 6 alle ore 10, e solo ed esclusivamente se la zona circostante è pulita da sterpaglie per un raggio di metri 10,00 (dieci).

ART.6

I proprietari e i conduttori di terreni a coltura agrarie a distanza superiore a metri duecento dai boschi, possono, sotto la propria diretta responsabilità penale e civile, bruciare stoppie, cespugli, residui di colture agrarie e di altre lavorazioni, di pascoli nudi, cespugliati nel periodo dal 30 Giugno - 15 Luglio e dal 15 Settembre - 15 Ottobre, previa "dichiarazione di responsabilità" da presentare al Distaccamento Forestale competente per il territorio nel quale dovranno effettuarsi tali operazioni. Le dichiarazioni di responsabilità dovranno essere presentate al Distaccamento Forestale, competente per il territorio, in duplice copia, in carta libera tre giorni prima della data prevista per la loro esecuzione e dovranno contenere l'indicazione precisa del luogo, della superficie e dell'oggetto dell'abbruciamento, delle modalità di esecuzione dello stesso e delle cautele che si intendono adottare, con precisazione del numero degli operatori, che in ogni caso non deve essere inferiore a tre, dei mezzi e delle attrezzature che saranno utilizzati per garantire la sicurezza delle operazioni, nonché le generalità complete del responsabile delle operazioni medesime e il periodo indicativo in cui si intendono effettuare. Gli interessati dovranno attenersi strettamente a quanto dagli stessi dichiarato e dovranno esibire copia della dichiarazione recante il visto del Distaccamento Forestale competente per territorio, su richiesta della Pubblica sicurezza.

ART.7

I proprietari e i conduttori dei terreni di cui all'art.7 e 8 potranno effettuare gli abbruciamenti di cui agli stessi articoli entro l'arco temporale prescritto. In ogni caso l'uso del fuoco deve avvenire con ogni cautela dalle ore 6 alle ore 10,00 con ogni cautela ad eccezione delle giornate calde e ventose dopo aver contattato e preventivamente sentito il Distaccamento Forestale competente. Le operazioni si sospenderanno per disposizione dell'Autorità Forestale, in caso di mutamento delle condizioni atmosferiche assicurando la completa bonifica della zona prima di abbandonarla.

ART.8

Chiunque scopra un incendio o tema che possa propagarsi per particolari situazioni nel rispetto della relativa normativa regionale, è obbligato a darne immediatamente AVVISO alle persone del luogo per lo spegnimento, al Comando dei Carabinieri, al Sindaco o all'Ufficio di Protezione Civile, costituito presso l'Ufficio Tecnico del Comune, per far intervenire i Vigili del Fuoco del più vicino distaccamento ed avvisare il personale del Comando di Stazione Forestale di Polizzi.

ART.9

Fermo restando le norme previste dagli articoli 423 e 449 del Codice Penale, le VIOLAZIONI alle norme di cui al presente regolamento saranno punite con la sanzione Amministrativa pecuniaria di somma variabile da Euro 51,65 (cinquantuno/65 euro) a Euro 258,23 (duecento cinquantotto/23 euro), per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato, così come prescritto dal comma 3° dell'art.40 della L.R. 16 / 1996.

La sanzione Amministrativa e' irrogata con provvedimento del Sindaco.

ART 10
Il presente regolamento oltre a essere dopo la pubblicazione
di esso da tutti quei art 10 delle Bullett (o redon' Stato)
In due copie